

CONVENZIONE PER IL DEPOSITO LEGALE DEI DOCUMENTI ELETTRONICI

Premesso

Che l'art 37, comma 2, del D.P.R. 3 maggio 2006, n.252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" prevede forme volontarie di sperimentazione del deposito legale dei documenti diffusi tramite rete informatica, mediante la stipula di appositi accordi con i soggetti obbligati, anche tramite l'attivazione di forme automatiche di raccolta dei documenti;

Che il medesimo art. 37, comma 3, definisce prioritaria la raccolta delle seguenti tipologie documentarie:

"a) documenti che assicurino la continuità delle collezioni già avviate, anche su supporti e mediante tecnologie tradizionali; b) documenti concernenti la produzione scientifica delle università, dei centri di ricerca e delle istituzioni culturali; c) documenti elaborati e messi in rete da soggetti pubblici; d) documenti relativi a siti che si aggiornano con più frequenza, ovvero contenuti in siti che sono maggiormente citati da altri siti";

Che il medesimo art 37, comma 5, prevede l'attivazione di "sistemi idonei ad assicurare la certezza della data del deposito e l'autenticità del documento depositato".

Al fine di

Avviare un' effettiva sperimentazione del deposito legale su base volontaria dei documenti diffusi tramite rete informatica, tale da costituire ad un tempo: a) un modello organizzativo-funzionale, replicabile su scala più ampia, coerente con l'obiettivo della realizzazione dell'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, previsto dall'art. 1 comma 2 della L. 106/2004; b) un modello di servizio che contemperì la tutela degli interessi dei titolari dei diritti e degli interessi degli utenti all'accesso ai documenti, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore e di quella sul deposito legale dei documenti; c) un sistema tale da assicurare la conservazione permanente dei documenti digitali e garantire la loro autenticità;

Fra

La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, la Biblioteca Nazionale Marciana (d'ora in poi BNCf, BNCr, BNM), che agiscono ai fini del presente atto in maniera congiunta e coordinata, e l'Editore ... (d'ora in poi: l'Editore);

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1): l'Editore consente che BNCf/BNCr effettuino l'*harvesting* dei documenti diffusi tramite rete informatica individuati secondo i criteri descritti nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente convenzione. Nel medesimo allegato sono descritte la periodicità e le modalità di effettuazione dell'*harvesting*.

Art.2): nel caso in cui tali documenti siano accessibili solo a seguito di specifiche operazioni di ricerca, o siano disponibili solo per utenti profilati con assegnazione di URL temporanee, o siano comunque tali da impedire *harvesting* ricorrenti, l'Editore si impegna a fornire a BNCF/BNCR le autorizzazioni necessarie all'accesso e a concordare il formato dei file (es. WARC file format, ISO 28500:2009) e le modalità di esportazione.

Art.3): i documenti saranno archiviati in 6 (sei) copie nei magazzini digitali di BNCF/BNCR, e su un *dark archive* di sicurezza di BNM inaccessibile in linea e privo di servizi di consultazione; il numero di copie potrà essere aumentato a seguito di specifici accordi con l'Editore. Tali magazzini digitali potranno essere ospitati presso *data center* certificati ISO 27001, saranno rispondenti a modelli logico-funzionali standard (es. OAIS – ISO 14721-2003) e saranno certificati da enti terzi secondo specifici protocolli come "affidabili".

Art.4): BNCF, BNCR e BNM assicurano, ciascuna in base alla propria specifica funzione, la conservazione permanente e l'autenticità (ovvero l'identità e l'integrità) dei documenti depositati, il mantenimento dell'accessibilità nel lungo periodo, nonché il tracciamento di tutti gli eventi relativi ai documenti che avverranno al loro interno, sia a fini di conservazione che di diffusione e accesso, inclusi quelli di cui agli articoli 7 e 8.

BNCF, BNCR e BNM si impegnano a fornire un rendiconto periodico trimestrale all'Editore.

Art.5): BNCF/BNCR sono autorizzate ad effettuare sui documenti tutte ed esclusivamente le operazioni necessarie alla conservazione permanente e al mantenimento dell'accessibilità dei documenti nel lungo periodo, ivi comprese duplicazioni, conversioni e/o migrazioni di formato; gli oggetti digitali risultanti da queste operazioni saranno anch'essi depositati nel *dark archive* di sicurezza di BNM.

Art.6): la consultazione dei documenti avverrà sulle reti locali di BNCF e BNCR, su molteplici postazioni accessibili solo da utenti profilati, prive di stampante, con porta USB o altro sistema di copia inibiti, dotate di sistemi di tracciamento delle operazioni degli utenti.

Art.7): richieste di stampe di documenti saranno gestite da BNCF e BNCR con procedure in grado di tracciare tutte le operazioni e di inibire eventuali abusi (quantità, n. di copie, etc.). Tali procedure dovranno essere preventivamente concordate con l'Editore, tramite specifica licenza.

Art.8): richieste di trasferimento di parti di documenti elettronici su supporti tecnici da parte di utenti profilati per gli usi consentiti dalla normativa potranno essere oggetto di specifica licenza.

Art.9): la consultazione tramite accesso remoto, senza produzione di ulteriori copie, ai documenti depositati nei magazzini digitali di BNCF/BNCR sarà altresì consentita alle biblioteche depositarie sedi dell'archivio regionale della produzione editoriale della Regione in cui ha sede l'Editore, alla data del deposito, limitatamente alle pubblicazioni edite nella regione di appartenenza, secondo le medesime modalità di cui ai precedenti articoli 6, 7, ed 8.

